

PICCOLE GLOSSE A FRANCESCO PETRELLI,  
“*CRITICA DELLA RETORICA GIUSTIZIALISTA*”  
GIUFFRÈ, MILANO, 2022



*Tommaso Guerini\**

*Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura.  
Se conosci te stesso ma non il nemico,  
le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali.  
Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso,  
soccomberai in ogni battaglia.*

SUN TSU

1. Il saggio che Francesco Petrelli ha dato alle stampe sul finire del 2021<sup>1</sup>, impreziosito dalla prefazione di Biagio de Giovanni, ha l'andamento rassicurante e la passione civile del *pamphlet* tardo illuministico, del quale richiama anche la struttura, costruita sull'alternarsi di diciassette brevi capitoli, ciascuno dei quali dedicato alla resezione degli elementi che compongono il corpo mostruoso dell'ircocervo giustizialista.

Difficile selezionare uno tra i numerosi piani di lettura offerti dal testo, che è allo stesso tempo un affresco storico, un saggio sui principi fondamentali del diritto penale liberale e del giusto processo – non che questi due aspetti siano scindibili, ma a noi pare che abbia ancora un senso mantenere una distinzione tra il piano sostanziale e quello processuale – e, non da ultimo, un monito su quanto fragile sia l'impalcatura concettuale su cui si reggono le democrazie e su quanto possa gravare su di essa il peso della forza<sup>2</sup>.

Per questa ragione, faremmo un torto al lettore, prima ancora che all'Autore, se cercassimo di riassumere le tesi che Petrelli costruisce e argomenta con la raffinatezza che lo contraddistingue, non solo nello scrivere.

In certi casi, parafrasare equivale a tradire e riassumere a banalizzare.

---

\* Professore associato di diritto penale nell'Università Telematica Pegaso

<sup>1</sup> F. PETRELLI, *Critica della retorica giustizialista*, Milano, 2021.

<sup>2</sup> Sul punto: G. INSOLERA, *Forza e melassa*, Milano, 2021.

Nelle poche pagine che seguono, cercheremo quindi di dare ordine allo *stream of consciousness* ispirato da questa lettura, come se si trattasse di commentarne a voce alta alcuni passaggi.

2. Inscindibilmente connesso a un altro “-ismo”, di portata più globale, il giustizialismo di cui tratta Petrelli è un fenomeno più circoscritto, quantomeno se si prende come riferimento l’ampiezza e la capacità di penetrazione con il quale si manifesta nel discorso pubblico italiano.

In altri termini, se il populismo è questione ormai universale<sup>3</sup>, il giustizialismo di cui si parla nel volume è invece un epifenomeno della crisi che ha travolto la politica italiana a cavallo del millennio.

Non solo per questo motivo, alla domanda di Petrelli sull’esistenza di un *ur-giustizialismo*, si deve rispondere negativamente.

Così, il pensiero giustizialista, nella sua peculiare declinazione italiana, può e deve essere storicizzato.

In adesione a una linea di pensiero nella quale anche noi ci riconosciamo, Petrelli individua un luogo e un momento precisi nel quale prende vita il fenomeno del quale stiamo discutendo.

Tutto è cominciato a Milano, nel 1992.

*And there out troubles began.*

Certo, i riferimenti culturali ai quali Petrelli ricorre per definire il suo oggetto di studio sono profondi e spaziano dalla Storia dell’arte alla filosofia, passando per la letteratura antica e contemporanea.

Però non ci si deve lasciare ingannare dal riferimento all’*Allegoria del buono e del cattivo governo*.

I colori sono più tetri, la cosmogonia si discosta dai confini rassicuranti del pensiero medievale.

A mano a mano che le pagine scorrono e l’Autore ci guida con pazienza e circospezione nel labirinto della storia italiana degli ultimi trent’anni – un labirinto oscuro, come tutti i labirinti abitati da creature inquietanti – l’impressione è quella di assistere alla proiezione di un film di Christopher Nolan, nel quale il protagonista pensa di viaggiare nel futuro, ma finisce per ritrovarsi nel suo stesso passato<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Per tutti, E. AMATI, *L’enigma penale*, Torino, 2020.

<sup>4</sup> *Interstellar*, 2014.

In questa versione penalistica della ‘*teoria del tutto*’, Tangentopoli rappresenta il buco nero della storia italiana degli ultimi trent’anni e, a quanto pare, non ne siamo ancora usciti.

3. Petrelli sostiene che garantismo e giustizialismo non devono essere letti in chiave dicotomica, ma è altrettanto vero – e anche nel suo argomentare questo elemento emerge con chiarezza – che esiste una forte correlazione tra i due concetti.

Proviamo a dare una nostra chiave di lettura di questo rapporto di relazione.

Quello che comunemente chiamiamo diritto penale nasce con l’Illuminismo<sup>5</sup>, si sviluppa nell’Ottocento con le codificazioni, fino a vivere – non senza fatica – una palingenesi nella seconda metà del Novecento, con la consacrazione dei suoi principi nelle carte costituzionali e nelle Convenzioni sovranazionali.

La sua parabola, pur non lineare, è tracciabile e *verificabile*; il suo percorso segnato da passaggi che sono ricostruibili *ex post* dagli studiosi del diritto e della procedura penale.

Non possiamo dire lo stesso del giustizialismo, perlomeno non nella forma di cui stiamo ragionando, il quale altro non è che una forma di reazione a quel cambio di paradigma nel pensiero penalistico.

Il giustizialismo non è una tesi, ma un’antitesi.

È utile, in questo senso, scorrere un testo, più volte citato nel volume con il quale ci stiamo confrontando – che rappresenta per certi versi l’antitesi del pensiero di Petrelli<sup>6</sup> - per vedere come le tesi su cui si regge quell’ideologia siano tutte espresse per relazione o, più correttamente, in contrasto con il pensiero penalistico liberale, del quale si denunciano le storture.

I *garantisti* denunciano l’eccesso di carcerazione preventiva? Si ribatte cercando di demolire il principio di presunzione di non colpevolezza, osservando come molti di coloro che sono detenuti in attesa di una sentenza definitiva in altri ordinamenti sarebbero considerati “*riconosciuti colpevoli in attesa di giudizio*”<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> E, non a caso, chi propone un modello alternativo di diritto penale non può che muovere dal tentativo di demolire l’impianto concettuale costruito a partire dal XVIII secolo. Petrelli lo osserva alle pp. 12-13.

<sup>6</sup> Ci riferiamo al libro di S. ARDITA-P. DAVIGO, *Giustizialisti*, Roma, 2017.

<sup>7</sup> *Ivi*, 25.

Si prescrivono troppi reati? La colpa è dell'eccesso di oralità e della facilità con la quale si possono impugnare le sentenze<sup>8</sup>, con buona pace delle statistiche, che evidentemente piacciono a singhiozzo, che certificano invece come la maggior parte delle prescrizioni, già allora, maturasse in indagini preliminari.

Di qui, un ulteriore ordine di considerazioni.

4. Il giustizialismo contesta in maniera radicale l'idea di *giusto processo*, al cui ordine concettuale contrappone critiche apparentemente puntiformi.

Il garantista ragiona dall'alto verso il basso – e questo, talvolta, può essere un limite – stabilendo un principio e cercando di declinarlo in un insieme di istituti sostanziali e processuali tra loro coerenti.

Il giustizialista ragiona invece dal basso verso l'alto: muove da un singolo istituto – la prescrizione, le intercettazioni, la custodia cautelare e via dicendo – e lo distorce fino a smantellare quel complesso sistema di pesi e contrappesi che caratterizza l'amministrazione della giustizia in un contesto democratico.

L'insidia sta nel fatto che anch'egli, sul piano formale, condivide – *recte*: sostiene di incarnare nella forma più *pura* – quello stesso sistema di valori che sul piano sostanziale mira a sovvertire.

Per questo, non può fare a meno di giocare sulle sfumature semantiche<sup>9</sup>.

Alcuni esempi.

Al profano, *giustizia popolare* e *giustizia amministrata* nel nome del popolo potranno sembrare locuzioni sinonimiche, ma per il giurista evocano scenari antitetici.

Analogamente, è difficile pensare che tra *sicurezza* e *giustizia* possa esservi antinomia.

Invece – e lo coglie bene Petrelli – il ritorno nel discorso pubblico della prima avviene a dispetto della seconda<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> *Ivi*, 105 ss.

<sup>9</sup> L'Autore parla di una "*natura ambigua, che apre la strada a pericolosi equivoci concettuali*". F. PETRELLI, *Op. cit.*, 43.

<sup>10</sup> Colpisce, in particolare, che anche nell'ambito dei partiti tradizionalmente riconducibili alla *sinistra*, si preferisca ormai parlare apertamente di sicurezza – anche nell'organizzazione interna – piuttosto che di giustizia. Questo perché, seguendo insegnamenti evidentemente ormai desueti, il primo concetto veniva tradizionalmente ricondotto alle ideologie conservatrici, mentre il secondo a una tensione ideologica tipica del pensiero progressista.

Ancora.

Difficile ipotizzare che vi possano essere diversità di vedute sul fatto che un processo per essere *giusto* debba essere avere una durata ragionevole e condurre a un esito prevedibile della regola o delle regole di diritto applicabili al caso concreto.

Eppure, non vi è chi non veda una differenza tra un processo sommario, che per definizione è rapido e largamente prevedibile nell'esito, e un processo condotto secondo i principi costituzionali e convenzionali.

## 5. Il giustizialismo trova terreno fertile nella disintermediazione.

Si tratta di uno degli aspetti più inquietanti tra quelli affrontati da Petrelli, perché getta una luce sinistra sul futuro.

La democrazia parlamentare si fonda sulla tripartizione dei poteri, ma questo equilibrio, a sua volta, dipende dall'esistenza e dal funzionamento efficace dei corpi intermedi.

Viceversa, sul modello dell'economia digitale, oggi si cerca in ogni modo di *eliminare le barriere*, ovvero quelle le strutture di mediazione tra due o più utenti nel processo di comunicazione e/o di fornitura di servizi<sup>11</sup>.

Come abbiamo già avuto modo di osservare<sup>12</sup>, si tratta di una tendenza che ormai caratterizza numerosi settori della vita sociale, dalla mobilità all'intrattenimento<sup>13</sup>, fino a forme più o meno sperimentali di *democrazia diretta* e che, pure in presenza di alcuni effetti positivi sul piano economico, sta già producendo evidenti distorsioni sul piano sociale e culturale, come peraltro dimostrano le vicende dell'*infodemia* che si è sviluppata parallelamente alla pandemia da Covid-19<sup>14</sup>.

Come avverte Petrelli, uno dei rischi connessi al fenomeno di cui stiamo discutendo è la de-processualizzazione.

La disintermediazione giustizialista si traduce infatti in un rapporto *diretto* tra decisore e cittadino, nel quale nessun altro soggetto può intromettersi.

---

<sup>11</sup> G. RIVA, *Fake news*, cit., 85.

<sup>12</sup> T. GUERINI, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020, 21.

<sup>13</sup> A. BELLONI, *Uberization. Il potere globale della disintermediazione: cosa fare perché uno strumento non diventi un'ideologia*, Milano, 2017.

<sup>14</sup> Anche qui sia consentito un rinvio a T. GUERINI, *La tutela penale della libertà di espressione del pensiero nell'epoca delle fake news e delle infodemie*, in AA.VV. (a cura di F. Giunta-R. Guerrini-V. Maiello-S. Seminara-F. Sgubbi, *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità*, Napoli, 2020).

A questo modello, ribatte Petrelli, occorre contrapporsi ribadendo il valore sociale del processo all'interno della collettività, “*dimostrando il suo valore cognitivo razionale, la dimensione sociale e democratica dei suoi valori garantistici, la sua connessione con i principi di libertà di ciascuno di noi*”<sup>15</sup>.

È questo un punto cruciale della nostra epoca.

Impegnato da tempo interrogarsi su come uscire dalla crisi del testualismo<sup>16</sup>, il diritto penale si scopre privo di certezze di fronte alla rivoluzione numerica che dischiude le porte alla *Justice digital*<sup>17</sup>.

E ciò avviene nel pieno di una pandemia senza precedenti, che ci ha costretto a fare i conti prima del previsto con gli effetti della *despazializzazione della giustizia*<sup>18</sup> e con tutte le insidie che si annidano nell'*Infosfera*<sup>19</sup>.

Con il rischio, non troppo remoto, che si affermi progressivamente una forma di giustizia *algoritmica*<sup>20</sup>, apparentemente avaloriale, ma nei fatti profondamente tecnocratica ed autoritaria.

6. Osserva Petrelli come, nel discorso giustizialista, fatti e opinioni coincidano.

Non si tratta – o, meglio, non si tratta soltanto – di una declinazione del problema del relativismo nietzschiano<sup>21</sup> o della più contemporanea – e molto *à la page* – questione dell'impatto della post-verità (o *post-truth*) sul discorso pubblico<sup>22</sup>.

<sup>15</sup> F. PETRELLI, *Op. cit.*, 96-97.

<sup>16</sup> Si vedano le considerazioni di V. MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo dei giudici*, Napoli, 2020.

<sup>17</sup> A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *Justice digital*, Paris, 2018, pubblicato in italiano con il titolo: ID., *Giustizia digitale*, Bologna, 2021; si veda anche il più recente A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *Le numérique contre le politique*, Paris, 2021.

<sup>18</sup> Il riferimento è anche in questo caso a un recente scritto di A. GARAPON, *La despazializzazione della giustizia*, Milano, 2021, riguardo al quale si veda anche una recente recensione di M. ARBOTTI, *Il diritto, la giustizia e lo spazio. Note a margine di A. Garapon, La despazializzazione della giustizia*, *Mimesis*, 2021, in *Sist. pen.*, 4 febbraio 2022.

<sup>19</sup> L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017; ID., *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020.

<sup>20</sup> Ne accenna nel suo ultimo scritto F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, 27.

<sup>21</sup> Che vanta la paternità dell'aforisma secondo cui “*Non vi siano fatti, ma solo interpretazioni*”. F. NIETSCHE, *Frammenti Postumi 1885-1887*, (a cura di G. Colli e M. Montinari), vol. VIII, Tomo I delle Opere, Milano, 1975, 299

<sup>22</sup> M. FERRARIS, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017, 10. Secondo altra Autrice, la postverità sarebbe un tratto caratterizzante del presente. A.M. LORUSSO, *Postverità*, Roma-Bari, 2018, 9. Si veda anche lo studio di G. RIVA, *Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità*, in *Il Mulino*, 2-2017, 210 ss.

A noi pare che questo punto tocchi uno dei nodi fondamentali dell'intero discorso sul giustizialismo, con il quale prendiamo congedo.

Nella retorica giustizialista, la verità è rivelata e, come tale, non può essere oggetto di confutazione.

Sotto questo profilo, si potrebbe forse ritenere che il giustizialismo sia un'ideologia, mentre il garantismo una forma di *pensiero debole*<sup>23</sup>.

Per noi è più familiare tornare all'epistemologia del Popper giovane, quello della *Società aperta e i suoi nemici*<sup>24</sup>.

Il pensiero giustizialista reca gli stilemi dello pseudo-razionalismo platonico, che il filosofo austriaco colloca alla base del pensiero totalitario: "è l'immodesta fiducia nelle proprie superiori doti intellettuali, la pretesa di essere degli iniziati, di conoscere con certezza e con autorità"<sup>25</sup>.

Se seguiamo l'incedere del volume, osserviamo come questo sia un elemento che lo taglia trasversalmente.

Ciascuno dei tasselli che compongono il tetro mosaico del pensiero giustizialista è un pezzo di verità rivelata, ascientifica, sottratta a confutazione.

Due esempi.

Non esistono innocenti, solo colpevoli che non sono ancora stati scoperti.

Non ha senso invocare il diritto alla *privacy*, se non si ha nulla da nascondere.

Sono entrambi argomenti inconfutabili sul piano dialettico, espressi con il semplicità tipico dell'infante, che compie i primi passi della sua vita affidandosi a poche certezze assolute.

Del resto, la purezza dei sentimenti cui fanno riferimento i giustizialisti, ripercorrendo le orme del mito del *bon sauvage*, è proprio quella dei bambini<sup>26</sup>.

Non stupisce quindi che le forze politiche che si riconoscono nel pensiero giustizialista si siano espressamente richiamate a Rousseau, uno dei principali teorici della democrazia autoritaria<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Nell'accezione introdotta nel dibattito filosofico da Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti. G. VATTIMO-P.A. ROVATTI (a cura di), *Il pensiero debole*, Milano, 2010.

<sup>24</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, II Voll., Roma, 1996.

<sup>25</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Vol. II, *Hegel e Marx falsi profeti*, Roma, 1996, 271.

<sup>26</sup> E anche in questo caso, per chi abbia letto "Q", non può non tornare alla mente l'immagine dei giudici bambini che condannavano a morte con il loro dito scheletrico alzato verso i peccatori durante l'assedio di Münster. L. BLISSET, *Q* Torino, 2000.

<sup>27</sup> Lo rilevava già Luigi Einaudi in una conferenza sul filosofo ginevrino tenuta a Basilea nel 1956 (*Jean-Jacques Rousseau, les théories de la volonté générale et du parti-guide et les tâches des universitaires*, «Kyklos» (Basel), X, 1956, n. 3, pp. 289-295), pubblicata successivamente nella quarta

L'idea - per vero non così originale - secondo cui l'essere umano nasce buono, per essere via via corrotto dai legami sociali è alla base di una visione della conoscenza come ritorno a una mitologica età dell'oro, che spesso coincide con i valori *puri* dell'infanzia.

Invece, come osservava Popper, “*non c'è possibilità di ritorno a un armonioso stato di natura. Se torniamo indietro, dobbiamo percorrere tutt'intera la strada - dobbiamo tornare allo stato ferino*”<sup>28</sup>.

È questa l'opzione che indicano i teorici del pensiero giustizialista: un - apparentemente - rassicurante ritorno al passato, come reazione allo spaesamento che caratterizza ogni fase di transizione della storia umana.

Una strada che molti, come dimostrano le cronache della pandemia, hanno deciso - più o meno consapevolmente - di percorrere e nella quale il diritto penale è chiamato a giocare un ruolo non secondario<sup>29</sup>.

A questa opzione si contrappone il razionalismo di chi, come Petrelli, indica un modello alternativo, basato sul tentativo di superare i limiti della nostra “*base biologica primitiva*” attraverso l'esercizio di quel pensiero riflessivo che può far sì che attraverso una azione coerente, politica e culturale, si possa incidere sui fenomeni distorsivi di cui il libro tratta<sup>30</sup>.

E allora, per dirla con Popper: “*dobbiamo procedere verso l'ignoto, l'incertezza e l'insicurezza, usando quel po' di ragione che abbiamo per realizzare nella migliore maniera possibile entrambi questi fini: la sicurezza e la libertà*”<sup>31</sup>.

---

dispensa delle *Prediche inutili* (L. EINAUDI, *Prediche inutili*, Torino, 1957, pp. 195-201) con il titolo “*Gian Giacomo Rousseau, le teorie della volontà generale e del partito guida e il compito degli universitari*”.

<sup>28</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Vol. I, *Platone totalitario*, Roma, 1996, 246.

<sup>29</sup> Abbiamo provato a darne conto nel nostro T. GUERINI, *Il Presidente e lo sciamano. Riflessioni sul diritto penale come elemento regolatore dell'infosfera*, in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli-E. Fronza-A. Gamberini, *Democrazia, ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera*, Roma, 2021, 121 ss.

<sup>30</sup> F. PETRELLI, *Op. cit.*, 123.

<sup>31</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Vol. I, *Platone totalitario*, Roma, 1996, 246.